

Comunicazione n. DIN/1049774 del 22-6-2001

inviata al sig. ...

Risposta a quesito: svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria durante il periodo di efficacia del provvedimento di sospensione dall'esercizio dell'attività di promozione finanziaria

Si fa seguito alla nota pervenuta il 1° giugno 2001, con cui la S.V. chiedeva di conoscere se sia possibile svolgere attività di consulenza finanziaria, durante il periodo di efficacia del provvedimento di sospensione dall'esercizio dell'attività di promozione finanziaria, *ex* art. 55, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, adottato nei confronti della S.V. con delibera Consob n. 13026 del 21 marzo 2001.

Al riguardo, si rileva che la prestazione di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari - che consiste nel fornire al cliente indicazioni utili al compimento delle scelte di investimento, consigliando le operazioni più adeguate in relazione alla situazione economica e agli obiettivi finanziari dello stesso - non risulta impedita alla S.V., in quanto il provvedimento di sospensione di cui alla citata delibera n. 13026/2001, non inibisce lo svolgimento di attività ulteriori, che esulano dall'attività tipica di promotore finanziario.

Si rammenta inoltre che, come più volte chiarito da questa Commissione, la consulenza finanziaria, compresa dall'art. 1, comma 6, del citato d.lgs. n. 58/1998, fra i "servizi accessori", costituisce un'attività libera, il cui esercizio professionale non è riservato agli intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 415/1996, attuativo della direttiva comunitaria n. 93/22/CEE. Con riferimento alla consulenza prestata da promotori finanziari, si è precisato, peraltro, che il disposto dell'art. 94, comma 1, lett. a), del regolamento Consob n. 11522/1998 - che stabilisce l'incompatibilità con la professione di promotore dell'attività di consulenza finanziaria, "salvo il caso che [tale] attività sia svolta per conto del soggetto abilitato per il quale [il promotore] opera o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo" - si riferisce alla situazione del soggetto iscritto all'Albo, che effettivamente eserciti l'attività di promotore finanziario (cfr. ex multis, comunicazioni Consob n. DIN/1047275 del 13 giugno 2001 e n. DI/30441, del 21 aprile 2000, consultabili all'indirizzo internet www.consob.it).

CONSOB Filippo Macaluso - Fabrizio Tedeschi